

□ Interrogazione n. 908

presentata in data 15 ottobre 2003

a iniziativa del Consigliere Romagnoli

“Revoca del. giunta reg. 30 settembre 2003, n. 1311: Interventi per il contenimento della spesa farmaceutica”

a risposta orale urgente

Premesso:

che in data 30 settembre 2003 la Giunta regionale adottava la delibera n. 1311 ad oggetto “Interventi per il contenimento della spesa farmaceutica”, nella quale prescriveva i seguenti obblighi:

- 1) ...a far data dal 6 ottobre 2003 e fino al 31 dicembre 2003, è fatto obbligo al medico di prescrivere e al farmacista di dispensare, una sola confezione di ogni specialità medicinale/generico fino a un massimo di due specialità medicinali/generici diverse per ricetta, fatte salve le deroghe previste ai successivi punti 3) e 4);
- 2) non è consentito rilasciare allo stesso assistito più ricette con prescrizione dello stesso farmaco nello stesso giorno, né può essere rinnovata prima di una settimana dal completamento della terapia in atto;
- 3) limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, ed ai medicinali somministrati per fleboclisi è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (comma 3, articolo 9, legge 405/2001). E' altresì confermata la possibilità di prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore di cui all'articolo 43, comma 3 bis, al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni (comma 4, articolo 3, legge 405/2001);
- 4) limitatamente ai medicinali destinati alla cura delle patologie croniche, è consentita la prescrizione massima di due confezioni per ricetta. La prescrizione non può comunque superare sessanta giorni di terapia;

che dette prescrizioni sono state aspramente criticate da medici e farmacisti e in particolare dai sindacati SNAMI e SIMET, perché ritenute inidonee a realizzare alcun risparmio della spesa farmaceutica, nonché causa di disagio e disservizio per i cittadini, soprattutto anziani e affetti da patologie croniche, per questo bisognosi di cure continuative, fortemente compromesse invece dalle innovazioni introdotte nella delibera de qua;

che il direttore dott. Zuccatelli ha emanato in data 9 ottobre 2003 nota esplicativa alla deliberazione della Giunta regionale n. 1311/2003 con la quale, tra l'altro, viene modificato il punto 9 dell'atto della Giunta con la precisazione che “il rinnovo della prescrizione per il proseguimento, mediamente, va effettuato durante l'ultima settimana di terapia”;

Considerato che la circolare esplicativa da una parte non affronta tutti i punti critici della questione, dall'altra smentisce statuizioni precedentemente assunte creando ulteriore incertezza presso gli operatori che in ogni caso non possono disattendere il contenuto della originaria deliberazione ancora vigente o cogente;

E' invece decisamente opportuno azzerare ogni provvedimento adottato, visto l'impatto negativo provocato su associazioni mediche, farmaceutiche e di malati e l'obiettiva inidoneità degli atti assunti a raggiungere il prefissato obiettivo di contenimento della spesa farmaceutica, procedendo subito ad un tavolo di confronto con gli interessati al fine di concordare il da farsi;

Tutto quanto sopra premesso, il Consigliere regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per chiedere allo stesso se intenda attivarsi per l'immediato ritiro della deliberazione in oggetto.